

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 11 / 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 15 febbraio 2005 e ss.mm. e ii.;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l'art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all'art. 3 della deliberazione medesima;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l'art.7, c.2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

PREMESSO che è necessario provvedere all'affidamento delle attività obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di questo TAR;

CONSIDERATO che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cui questo Ufficio ha aderito a far data dal 07/04/2015 (con ordine diretto di acquisto n. 2068859) e fino al 30/04/2018, è scaduta lo scorso 07/03/2018;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si trova nell'impossibilità o comunque nell'oggettiva difficoltà di ottemperare ai vigenti disposti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei lavoratori stessi e degli organi di vigilanza e di controllo;

RILEVATO che tali servizi risultano giuridicamente cogenti e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza dei dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l'effetto, la loro mancata attivazione, ovvero l'eventuale interruzione della fornitura cagionerebbe grave nocumento

all'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico e determinerebbe gravi inadempienze al dettato normativo di riferimento;

VERIFICATO che per la tipologia del suddetto servizio non ci sono convenzioni attive stipulate da Consip s.p.a. e la procedura di gara per la "Gestione Integrata della Sicurezza" indetta da Consip s.p.a., non si è ancora conclusa;

RITENUTO che, nelle more della attivazione della Convenzione predetta e futura adesione, l'Amministrazione, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza legate al trasferimento dell'Ufficio in altra sede, ha esigenza di proseguire i servizi in argomento per un periodo aggiuntivo di 2 mesi;

EVIDENZIATO che il trasferimento della sede del TAR della Liguria – che comporterà una diversa organizzazione del servizio – presso i nuovi locali di Via Fogliensi 2, inizialmente previsto per il 15/12/2017, è stato posticipato dalla Società Promoint Immobiliare srl, proprietaria dell'immobile, a causa di un ritardo nei lavori di ristrutturazione, al secondo semestre del 2018;

CONSIDERATO che appare opportuno, per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro e urgenza, a motivo della sopravvenuta modifica della data di trasferimento della sede del TAR, continuare a fruire del medesimo servizio nel breve periodo 1° maggio/30 giugno 2018 da parte della ditta uscente, salvo poi procedere ad un nuovo affidamento per la sede di Via Fogliensi n. 2;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura, per l'intero periodo richiesto è pari ad € 311,09 (solo per i servizi ritenuti oggettivamente indispensabili: nomina responsabile servizio prevenzione e protezione rischi, valutazione rischi e nomina del medico competente e piano di sorveglianza sanitaria) con Iva € 361,43;

CONSIDERATO che Sintesi S.p.A., la società mandataria capogruppo del RTI SINTESI, convenzionata per le precedenti edizioni della Convenzione Consip, si è già resa disponibile ad erogare i servizi richiesti, garantendo i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione agli stessi patti e condizioni, di cui al precedente contratto;

PRESO ATTO che si tratta di spesa inferiore a € 1.000,00, intesa quale soglia massima di esenzione dall'obbligo di ricorso al MEPA, come peraltro puntualizzato dalla stessa direttiva n. 3/2017 prima citata;

CONSIDERATO che la ditta SINTESI Spa – regolarmente iscritta al MEPA - ha svolto il servizio nel 2017 in modo assolutamente soddisfacente, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'onere economico del suddetto affidamento graverà sul CAP. 2298 "Spese in materia di Sicurezza e Prevenzione compresi i corsi di formazione", la cui copertura finanziaria è stata comunicata con nota prot. 1315 del 29/01/2018 del Segretario Delegato per i TTAARR;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara ZF2231EBF3 **ACQUISITO** il DURC,

DETERMINA

- Di procedere alla stipula del contratto relativo all'affidamento delle attività obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di questo TAR dal 1° maggio al 30 giugno 2018, mediante affidamento diretto su libero mercato alla **ditta SINTESI SPA**, per l'importo complessivo di € 311,09 oltre IVA di legge per un totale € 361,43.

- Di imputare la spesa totale al cap. 2229 "Spese in materia di Sicurezza e Prevenzione compresi i corsi di formazione", nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il corrente E.F..
- Di affidare, ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo alla dott.ssa Maria Felicia Nicastro.
- Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. sezione amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Luigi E. Casamassima